

CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 39 SULLE DECISIONI RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE ⁽¹⁾

1. Stato membro di origine

2. Giudice o autorità che rilascia il certificato

2.1. Denominazione

2.2. Recapito

2.3. Telefono/Fax/Posta elettronica

3. Titolari di un diritto di visita

3.1. Cognome, nome

3.2. Recapito

3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4. Titolari della responsabilità genitoriale diversi da quelli menzionati al punto 3 ⁽²⁾

4.1 4.1.1. Cognome, nome

4.1.2. Recapito

4.1.3 Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.2 4.2.1. Cognome, nome

4.2.2. Recapito

4.2.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

4.3 4.3.1. Cognome, nome

4.3.2. Recapito

4.3.3. Data e luogo di nascita (se i dati sono disponibili)

5. Autorità giurisdizionale che ha pronunciato la decisione

5.1. Denominazione

5.2. Luogo

6. Decisione

6.1. Data

6.2. Numero di riferimento

6.3. Si tratta di decisione resa in contumacia?

6.3.1. No

6.3.2. Sì ⁽³⁾

7. Minori oggetto della decisione⁽⁴⁾

7.1. Nome, cognome e data di nascita

7.2. Nome, cognome e data di nascita

7.3. Nome, cognome e data di nascita

7.4. Nome, cognome e data di nascita

8. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il patrocinio a spese dello Stato

9. Attestato di esecutività e notificazione

9.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro di origine?

9.1.1. Sì

9.1.2. No

9.2. La decisione è stata notificata alla parte contro cui l'esecuzione viene fatta valere?

9.2.1. Sì

9.2.1.1. Nome e cognome della parte

9.2.1.2. Recapito

9.2.1.3. Data della notificazione

9.2.2. No

10. Informazioni specifiche per le decisioni relative al diritto di visita se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28. Tale possibilità è prevista all'articolo 40, paragrafo 2:

10.1. Modalità di esercizio del diritto di visita (se e nella misura in cui tali precisazioni figurano nella decisione):

10.1.1. Data, ora

10.1.1.1. Inizio

10.1.1.2. Fine

10.1.2. Luogo

10.1.3. Obblighi specifici che fanno capo al titolare della responsabilità genitoriale

10.1.4. Obblighi specifici che fanno capo al beneficiario del diritto di visita

10.1.5. Limitazioni connesse con l'esercizio del diritto di visita

11. Informazioni specifiche per le decisioni relative al ritorno del minore se è richiesto l'exequatur ai sensi dell'articolo 28. Tale possibilità è prevista dall'articolo 40, paragrafo 2:

11.1. La decisione prevede il ritorno del minore

11.2. Persona presso laquale il minore deve fare ritorno (se tale precisazione figura nella decisione)

11.2.1. Cognome, nome

11.2.2 Recapito

Fatto a

Data:

Firma e/o timbro

⁽¹⁾Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

⁽²⁾ In caso di potestà congiunta, la persona menzionata al punto 3 può anche essere menzionata al punto 4.

⁽³⁾In questo caso devono essere allegati i documenti di cui all'articolo 37, paragrafo 2.

⁽⁴⁾Se i minori sono più di quattro, utilizzare un secondo modulo.